



---

**PARTE SPECIALE F**

**REATI SOCIETARI (1)**

---

# **Parte speciale F**

## **REATI SOCIETARI**

---

La “parte speciale F” è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati nell’art. 25 *ter* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

---

(1) Così come modificati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla legge 27 maggio 2015, n. 69.

## **1 Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01)**

### **1.1 Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali; Art. 2621 bis c.c.: Fatti di lieve entità; Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate**

#### *1.1.1 Testo della norma del Codice Civile*

#### **Art. 2621 c.c.**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Art. 2621- bis c.c.**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale

#### **Art. 2622 c.c.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### 1.1.2 Autore del reato

I soggetti attivi del reato sono:

- gli amministratori,
- i direttori generali,
- i sindaci
- I liquidatori
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;
- qualsiasi risorsa che fornisca od elabori i dati di bilancio può concorrere a norma dell'art. 110 c.p. alla commissione del presente reato.

### 1.1.3 Descrizione

#### **Art. 2621 c.c.**

Il reato in questione viene ad esistenza nel caso in cui le condotte descritte vengano poste in essere nell'ambito di società non quotate in mercati regolamentati italiani o di altro Paese dell'Unione europea.

La condotta sanzionata consiste nella consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti inveritieri o nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società del gruppo di appartenenza.

Tale fattispecie coinvolge tutti gli aspetti di rilievo economico della situazione societaria, tra cui quello finanziario comprendente le scelte di politica gestionale.

Ogni falsificazione prevista dalla norma deve connotarsi della inderogabile caratteristica di essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Può definirsi "concretamente idoneo ad ingannare" tutto ciò che può incidere sulle scelte a contenuto e risvoltopatrimoniale che saranno operate dal fruitore di quella specifica informazione falsa.

Il reato si consuma dove e quando la falsa comunicazione giunge a conoscenza dei destinatari dell'informazione, ovvero dei soci o del pubblico. Quindi, con riferimento al bilancio, per quanto concerne i soci, col relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; mentre, con riferimento al pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione.

Con riguardo alle altre comunicazioni sociali, dovrà generalmente aversi riguardo al momento nel quale essequiscono nella percezione dei destinatari.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Art. 2621 bis c.c.**

La norma in questione si distingue dalla precedente in quanto ne rappresenta una variante attenuata. Le riduzioni di pena in essa prevista sono consentite qualora i fatti richiamati dall'art. 2621 c.c. siano "di lieve entità".

Tale requisito dovrà essere valutato sulla base della natura e della dimensione della società, rispetto a cui risultano rilevanti fattori quali, in via meramente esemplificativa, il capitale sociale, il fatturato, il patrimonio, il numero dei dipendenti, i ricavi, l'indebitamento. Inoltre, ai fini della sussistenza di tale fattispecie attenuata, si dovrà tener conto delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga riduzione di pena viene poi prevista per le condotte poste in essere da società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, non essendo in tal caso necessari i requisiti sopra elencati.

#### 1.1.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente i reati in esame possono manifestarsi nella realtà societaria:

Nell'ambito dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o in forza di legge (es. regolamento emanato a norma di legge) e dirette ai soci o al pubblico - e non a un singolo destinatario o intra e interorganiche – dei quali si riportano di seguito alcuni esempi:

- a) bilancio d'esercizio;
- b) bilancio straordinario;
- c) bilancio consolidato di gruppo;
- d) bilancio finale di liquidazione (art. 2311 c.c.);
- e) relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.);
- f) relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.);
- g) relazione che accompagna un bilancio straordinario;
- h) relazione dei sindaci prevista dall'art. 2447 novies comma 1 c.c.;
- i) il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17 comma 2 lett. G) D. Lgs.. 21 aprile 1993 n. 124 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari");

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto:

- a) vengono esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (art. 2621 c.c.);
- b) vengono esposti fatti materiali non rispondenti al vero (art. 2622 c.c.);
- c) vengono omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene.

Le comunicazioni sono:

- a) comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto normativamente definito (es. le poste dell'attivo e del passivo nel bilancio);
- b) comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto relativamente determinato (es. contenuto della situazione patrimoniale da presentare all'assemblea in caso di perdita di oltre il terzo del capitale)
- c) comunicazioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (es. comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, concernenti il danaro della clientela).

### **1.1. Art. 2625, comma 2, c.c.: Impedito controllo**

#### *1.1.1. Testo della norma del Codice Civile*

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci , o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo

unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

### *1.1.2 Autore del reato*

Il reato in questione può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Le Funzioni aziendali interessate dai controlli (ad es.: Amministrazione e Bilancio, Internal Auditing, Legale e Societario...) possono concorrere a norma dell'art. 110 c.p. alla commissione del presente reato.

### *1.1.3 Descrizione*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Sono contemplate, quindi, due modalità esecutive, delineate in via alternativa: l'occultamento di documenti o l'impiego di altri idonei artifici.

Affinché l'illecito si realizzi, è necessaria la consapevolezza e la volontà, in capo al soggetto agente, di cagionare con la propria condotta un danno ai soci.

### *1.1.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Impedimento od ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione attuata, ad esempio, attraverso:
  - irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della Società che rendono difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;
  - comportamenti consistenti in forme di coazione materiale e morale, quali la condotta di chi impedisca ai titolari dei poteri di controllo l'accesso alla sede sociale o rivolga loro minacce affinché non esercitino tali poteri;
  - comportamenti in grado di trasfigurare la realtà esterna, mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
  - comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, purché presentate in modo tale da assumere l'aspetto della verità, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti ovvero rendiconti;
  - comportamenti che si sostanzino in un concreto "ostruzionismo" nonché in un'attività di "mero disturbo", tale da rendere temporalmente procrastinato, seppure senza concreta preclusione, il controllo: la realizzazione dell'illecito sarà esclusa soltanto allorché si presentino ostacoli agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo nell'attività di controllo, ovvero quando il comportamento di ostruzionismo degli amministratori si riferisca a dati conoscitivi comunque agevolmente ottenibili dai diversi controllori;
  - sottrazione dei documenti sociali, sia che tale sottrazione si traduca in una totale distruzione delle scritture, sia che la possibilità di prenderne visione ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sia resa soltanto più difficoltosa, come nel caso in cui i libri sociali vengano trasferiti dagli amministratori dalla sede principale della società ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo da parte degli organi a ciò deputati.
- Gli amministratori rifiutano di fornire alla società di revisione i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.

- Gli amministratori impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e alla società di revisione, mediante ad esempio, le seguenti modalità:
  - rifiuto di adempiere a richieste di informazioni provenienti dai soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo;
  - produzione di documentazione falsa o attestante cose non vere;
  - omissione di comunicazione di fatti ed informazioni rilevanti;
  - divieto di accesso ad archivi/data base (sia cartacei sia informatici) ed alle informazioni ivi contenute.

## **12 Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti**

### *1.2.1. Testo della norma del Codice Civile*

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### *1.2.2. Autore del reato*

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### *1.2.3. Descrizione*

L'articolo in questione opera in tutti quei casi, al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, in cui i conferimenti vengano restituiti o i soci siano liberati dall'obbligo di conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale.

Si ritiene che la norma si riferisca solo ai conferimenti di capitale, in quanto quelli di diversa natura, cioè per lo più di servizi, poco rilevano in sede di riduzione del capitale sociale, mentre la disposizione in parola trova spazio proprio nella prospettiva di una riduzione del capitale sociale.

La sanzione penale prevista dalla norma in questione non interviene per reprimere un cattivo uso del potere discrezionale circa la valutazione dell'opportunità di ridurre il capitale sociale per esubero dello stesso: in tal senso la responsabilità sarebbe dell'assemblea e dei soci che avessero deliberato in favore della riduzione.

Il riferimento operato al termine "restituzione" pare corretto e idoneo a ricomprendere in sé tutte le modalità di riduzione del capitale sociale, ancorché in assenza di una valida deliberazione assembleare.

La liberazione dei soci dai conferimenti ancora dovuti può trovare applicazione solo quando il capitale non è interamente versato; la società rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti.

### *1.2.4. Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Gli amministratori decidono di procedere a restituire i conferimenti ai soci in forma simulata mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:

- stipulazione di un mutuo fittizio;
  - concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione;
  - corresponsione di onorari per prestazioni inesistenti o comunque inadeguate all'entità del compenso;
  - fraudolenta supervalutazione degli acquisti di beni in natura o di crediti.
- Gli amministratori decidono di liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:
    - o qualsiasi negozio liberatorio mascherato con le forme di negozi diversi e in particolare di contratto a titolo oneroso;
    - o una compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società.
  - L'Assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.
  - In relazione ai rapporti infragruppo, una società, avendo bisogno di disponibilità finanziarie, si fa indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.

### **1.3. Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale**

#### *1.3.1. Testo della norma del Codice Civile*

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### *1.3.2 Autore del reato*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

#### *1.3.3 Descrizione*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore al capitale sociale (ciò in relazione al costo economico complessivo dell'operazione effettuata, al netto dei premi e dei costi della stessa); b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Affinché si perfezioni il reato, è necessario che segua, ad una o più delle condotte di cui sopra, una concreta formazione solo apparente del capitale sociale.

L'evento del delitto in esame è rappresentato proprio dalla formazione fittizia, totale o parziale, del capitale sociale. Ad esempio, il momento in cui si configura il delitto, nel caso della delibera di aumento del capitale, è quello dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di avvenuto aumento.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Ciò che si vuole tutelare con questa norma è l'effettiva ed integrale formazione del capitale sociale.

A norma dell'art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001, la sanzione, nel caso del delitto in esame, prevista per la società, è da cento a centottanta quote.

#### *1.3.4 Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori di società diverse provvedono a sottoscrivere reciprocamente le azioni delle loro società, anche tramite società fiduciarie o interposta persona e non necessariamente mediante operazioni omogenee, potendosi procedere anche mediante aumento di capitale per la prima società e costituzione per la seconda.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori provvedono a sopravvalutare in modo rilevante – in sede di costituzione della società ovvero di aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in società, nonché il patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori attribuiscono azioni accettando in contropartita conferimenti, in denaro o in natura, di valore inferiore alla parte di capitale che le azioni rappresentano.

### **14. Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

#### *1.4.1. Testo della norma del Codice Civile*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### *1.4.2 Autore del reato*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Si ritiene ammissibile, però, anche il concorso del socio che ha svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### *1.4.3 Descrizione*

L'articolo in questione limita l'intervento punitivo ad ipotesi di danno. Tale requisito, infatti, è insito nella ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Si parla, in relazione alle varie ipotesi in cui si articola il reato, di ripartizione; non c'è più la distinzione tra pagamento e riscossione di utili.

Il momento consumativo del reato coincide con l'effettiva ripartizione da parte degli amministratori.

#### *1.4.4. Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Ripartizione di utili, acconti su utili o riserve fondate su una causa apparente, funzionale all'attribuzione di un vantaggio patrimoniale mediante:
  - compensazioni, prestiti, anticipazioni, premi, gratifiche, compensi per prestazioni non eseguite o già retribuite;
  - versamenti effettuati ai soci qualificati come prestiti su utili da conteggiare o come anticipi sui futuri guadagni.

- L'assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riservalegale.

## **1.5. Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori**

### *1.5.1. Testo della norma del Codice Civile*

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### *1.5.2. Autore del reato*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Si ritiene ammissibile, però, anche il concorso del socio nel reato commesso dall'amministratore.

Nonché possono rispondere del reato anche coloro che sono legalmente incaricati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di pubblica vigilanza, di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

### *1.5.3. Descrizione*

La norma è diretta alla tutela dei creditori sociali, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, come le riduzioni del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. Sono penalmente rilevanti solo quelle condotte che abbiano effettivamente cagionato un danno patrimoniale ai creditori.

La condotta consiste nell'effettuare una operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori. Le disposizioni che tutelano i creditori devono essere individuate nell'ambito di quelle che regolano gli istituti in esame, tra cui rientrano anche quelle meramente prescrittive di adempimenti formali. La violazione delle disposizioni deve intervenire durante la fase dell'effettuazione delle operazioni di riduzione, fusione e scissione.

Deve sussistere, ai fini della configurabilità del reato, la volontà di effettuare una riduzione, una fusione o una scissione, con la consapevolezza di violare le prescrizioni delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali.

Il reato si consuma quando viene cagionato il danno patrimoniale al creditore: nelle riduzioni, quando a seguito della delibera assembleare e della conseguente operazione finanziaria irregolare, venga cagionato danno ai creditori; nelle fusioni e nelle scissioni, a seguito della stipula dell'atto negoziale, venga posto in essere un qualsiasi atto che determini, in concreto, una confusione tra i patrimoni delle società interessate, concorrente e contestuale danno per il patrimonio dei creditori.

Il reato si estingue se, prima del giudizio, viene risarcito il danno ai creditori.

### *1.5.4. Esempificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Gli amministratori cagionano un danno ai creditori mediante:
  - riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale), ma con il fine concreto di creare artificialmente le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433 comma 3 c.c.;

- riduzioni in caso di perdite, per le società che abbiano emesso obbligazioni, con conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come richiesto dall'art. 2412 c.c.;
  - riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate legittimamente;
  - riduzioni, con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile;
  - riduzione del capitale in "esuberato", con violazione del divieto stabilito dall'art. 2420 bis c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in azioni, di non procedere alle operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione).
- Gli amministratori effettuano fusioni o scissioni con altre società – ovvero stipulano l'atto pubblico con il quale si perfezionano gli effetti dell'una o dell'altra -, cagionando un danno ai creditori:
    - in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
    - prima che siano trascorsi i sessanta giorni previsti dall'art. 2503 c.c., o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia;
    - malgrado l'opposizione dei creditori o – nel caso in cui il tribunale abbia ciò nonostante autorizzato l'operazione – senza la prestazione da parte della società di idonea garanzia;
    - in assenza della prestazione di garanzie;
    - in violazione dell'art. 2501 c.c., allorché venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo;
    - in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. – previsti per le fusioni eterogenee tra società di persone e società di capitali – posti a tutela dei creditori delle società di persone;
    - in violazione dell'art. 2503 bis commi 2 e 3 c.c.;
    - in assenza dell'attestazione, da parte di una società di revisione – nella relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. – che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o alla scissione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori;
    - in violazione degli articoli 57 commi 2 e 3 e 58 commi 2 e 5 D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.);
    - in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2501 bis c.c. (leveraged buy out).
  - Gli amministratori effettuano riduzioni del capitale sociale, cagionando un danno ai creditori:
    - in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
    - prima del decorso dei novanta giorni dall'iscrizione della delibera;
    - malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza l'autorizzazione del Tribunale);
    - in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di garanzie;
    - omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, delle ragioni e delle modalità della riduzione;
    - in mancanza del requisito dell'esuberanza del capitale per il conseguimento dell'oggetto sociale (cioè quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto al capitale sociale);

- in caso di riduzione del capitale al di sotto dei limiti stabiliti dall'art. 2327 c.c.;
  - in violazione dei limiti prescritti dall'art. 2412 c.c. (cioè quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
  - con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti (decimo del capitale).
- L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale).

## **1.6. Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati <sup>(1)</sup>**

### **1.6.1. Testo della norma del Codice Civile**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenzanell'acquisizione di beni o servizi.

### **1.6.2. Autore del reato**

I soggetti attivi del reato di cui all'art. 2635 comma 3 c.c. – l'unica fattispecie, nell'ambito dell'art. 2635 c.c., a essere punita ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – sono tutti coloro che, collegati in qualche modo alla società corruttrice, danno o promettono denaro o altra utilità alle persone – apicali o dipendenti - di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in parola.

### **1.6.3. Descrizione**

Il soggetto intraneo alla società compia/ometta effettivamente un atto in violazione del dovere inerente l'ufficio – ciò per effetto dell'illecita dazione o promessa d'utilità –, cagionando nocumento alla società stessa.

Strutturata, ancora oggi, sulla falsariga propria della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, in altre parole, la nuova fattispecie incriminatrice tutela unicamente «l'interesse (parziale) societario».

### **1.6.4. Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- Il soggetto in posizione apicale ovvero il dipendente della Società Alfa offre/promette una

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dalla L.n. 190/2012 e modificato dal D.Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019

somma di danaro al responsabile acquisti della società Beta affinché quest'ultimo, dovendo scegliere il fornitore ufficiale della società Beta in relazione a un prodotto di primaria importanza utilizzato dalla società stessa, opti per la Società Alfa - nonostante egli abbia ricevuto offerte anche da parte di altre Società a prezzi meno elevati nonché a condizioni e garanzie migliori sotto qualsiasi profilo commerciale - senza curarsi di effettuare una verifica, tra i potenziali fornitori, basata sulle procedure interne di selezione dei fornitori nonché di gestione degli acquisti di beni e servizi; ciò, ovviamente, con grave danno per la società Beta.

- Il responsabile delle risorse umane della società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro, dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, a un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione. Ciò con interesse e/o vantaggio per la società alla quale il soggetto corruttore appartiene e con documento per la società presso la quale il candidato lavora al momento della selezione.
- La società, tramite il responsabile dell'ufficio destinato a intrattenere i rapporti con la società di revisione contabile per la certificazione del bilancio, offre/promette una somma di danaro ai soggetti inviati dalla società di revisione ad effettuare i previsti controlli presso la società, affinché questi ultimi, in presenza di situazioni contabili non corrette, non le rilevino e certifichino comunque il bilancio. Ciò con interesse e/o vantaggio per la società alla quale appartiene il soggetto corruttore e con documento, perlomeno sotto il profilo dell'immagine, per la società di revisione.

## **1.7. Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea**

### **1.7.1. Testo della norma del Codice Civile**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **1.7.2 Autore del reato**

Il reato è costruito come un reato comune, cioè che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### **1.7.3 Descrizione**

L'evento è individuato nella determinazione della maggioranza assembleare e la condotta, nell'indicare tra i comportamenti punibili "gli atti simulati" (come ad esempio quelli volti ad ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati, facendo ricorso a prestanome; altre condotte fraudolente possono essere quelle riconducibili alla falsificazione del verbale d'assemblea), comprende anche i comportamenti elusivi.

Ci deve essere la coscienza e la volontà di determinare la maggioranza assembleare, associata all'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il quale non necessariamente deve essere inteso solo come economico.

### **1.7.4 Esempificazioni**

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Amministratori e soci determinano la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto:
  - avvalendosi di azioni non collocate;
  - ponendo in essere l'ipotesi del mercato di voto;

- falsificando il verbale dell'assemblea;
  - esercitando tramite prestanome il diritto di voto spettante alle proprie azioni, sul presupposto che una disposizione legale o statutaria inibisca, nel caso di specie, l'esercizio del voto;
  - mediante dichiarazioni mendaci o reticenti con le quali l'Assemblea o i singoli soci vengono trattati in inganno sulla portata o sulla convenienza di una delibera;
  - mediante possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, quali, in particolare, l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati.
- Amministratori o soci, mediante la simulazione o la fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, anche in concorso con altri, ovvero mediante l'esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da poter far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite, influenzano il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni che anche se proposte nel generale interesse della Società sono ottenute tramite illecita influenza sull'assemblea.
  - Amministratori o soci pongono in essere manovre fraudolente idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari (ad esempio delle assemblee speciali) allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società e in spregio delle minoranze.

## **1.8. Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

### **1.8.1. Testo della norma del Codice Civile**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

### **1.8.2. Autore del reato**

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato qui di seguito descritte sono:

- gli amministratori,
- i direttori generali,
- i sindaci,
- i liquidatori
- gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

### 1.8.3. *Descrizione*

Sono previste due condotte criminose: una materiale, attiva e consistente nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, l'altra omissiva e che si realizza con l'occultamento fraudolento di fatti che devono essere comunicati.

Le false comunicazioni sono quelle previste in base alla legge ed in più tutte quelle che, in forza di istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, devono a loro essere trasmesse.

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- La prima ipotesi si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.  

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
- La seconda ipotesi si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

La legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha introdotto il seguente comma, limitatamente alle società quotate o "diffuse" (comma introdotto anche nell'art. 2625 c.c.):

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### 1.8.4. *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Nell'ambito delle comunicazioni previste direttamente dalla legge o da una fonte regolamentare, ad esempio: Si altera la documentazione predisposta e trasmessa al Garante Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti normativi previsti in materia di Privacy.

## **2. Le "attività sensibili" in relazione ai reati societari (art. 25 *ter* del Decreto): elencazione.**

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti in materia societaria
2. Approvvigionamento e acquisti di beni e servizi (e partnership commerciali)
3. Gestione delle risorse umane
4. Gestione dei rapporti con i clienti e delle vendite dei servizi

## **3. Le "attività sensibili", i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria STA, delle "attività sensibili", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

Nell'ambito di ciascuna "area", sono state poi talvolta individuate delle possibili occasioni di realizzazioni del reato ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione dei reati societari. Sono stati inoltre identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

Sono stati individuati, altresì, i "protocolli preventivi" predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reatipossano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello"), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle "macro aree" di attività sensibili individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del Decreto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di "Protocolli preventivi", basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

#### **Protocolli preventivi di sistema**

Previsione dei divieti nel Codice etico

Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Sistema gestionale aziendale

#### **Protocolli preventivi generali**

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto all'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata delle operazioni, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di Palma Boria è costituito, nelle sue linee generali, secondo i "principi di controllo generali" di seguito descritti:

#### **TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente, congruo, così che in ogni momento risulta possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

#### SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

#### EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

#### IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DELL'OPERAZIONE/PROCESSO

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

#### FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/revisore: gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Alla luce dei "principi di controllo generali" appena evidenziati, risulta necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle "macro aree" di attività sensibili individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del Decreto ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre pertanto che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito elencati:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- esprimersi in maniera non veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato e informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività nonché sui prodotti finanziari e relativi;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- astenersi dal compiere qualsiasi operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del revisore dei conti;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le pubbliche autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare i rapporti con le società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reato, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

### **Protocolli preventivi specifici**

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

### **Le false comunicazioni sociali**

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423; 2423 *bis*, 2423 *ter* c.c.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (artt. 2424 ss. c.c.);
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la verifica periodica della veridicità dei dati forniti dai vari responsabili di funzione;
- la tempestiva trasmissione, ai Componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l'idonea

- registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
  - la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
  - la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società – dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- a) Il Responsabile di Funzione che fornisce i dati e le informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali sottoscrive una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il Responsabile di funzione può documentalmente dimostrare sulla base dei dati in suo possesso.
- b) Il Presidente è tenuto ad attestare:
  - a. la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
  - b. l'avvenuta verifica periodica circa la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati trasmessi da parte del responsabile del settore Amministrazione e finanza;
  - c. l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
  - d. la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
  - e. il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;
- c) l'attestazione di cui alla lettera b) deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico nonché trasmessa in copia all'OdV della Società;
- d) il procedimento progressivo descritto termina con la presentazione dell'attestazione di cui al punto b) da parte del Presidente e con gli adempimenti di cui al punto c) finalizzati alla predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, nonché degli altri documenti contabili sopra indicati.

### **Il controllo sulla gestione sociale**

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, devono essere osservate le seguenti regole:

- la tempestiva trasmissione, al Collegio sindacale, dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio sindacale ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

### **La tutela del capitale sociale**

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizioni ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda deve prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale e l'OdV.

### **Gestione dei rapporti con altre società che non siano pubbliche amministrazioni**

In relazione alla gestione dei rapporti con altre società che non siano pubbliche amministrazioni, devono essere osservate le seguenti regole:

- la Società, al fine di evitare che l'esistenza di un ambiente fortemente competitivo possa accrescere il rischio di commissione del reato di "corruzione tra privati", non prevede sistemi di incentivazione – a favore dei commerciali – eccessivamente "aggressivi", capaci di incoraggiare comportamenti, da parte degli stessi, non in linea con il Codice Etico di Palma Boria;
- previsione di un tetto massimo per i compensi da attribuire ai commerciali;
- rispetto delle condizioni contenute nei contratti.

## **4. AREE A RISCHIO SPECIFICHE DI PALMA BORIA STA**

### **4.1 AREE A RISCHIO**

Le Aree a Rischio individuate in sede di *risk mapping*, in riferimento ai **Reati Societari** richiamati dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti in materia societaria
- Approvvigionamento e acquisti di beni e servizi (e partnership commerciali)
- Gestione delle risorse umane
- Gestione dei rapporti con i clienti e delle vendite dei servizi

### **Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio e attività**

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio e attività strumentali potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Palma Boria in virtù della delega a lui conferita.

### **4.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DIATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di assicurare che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati

Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti ed i Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la Linea-Guida Anticorruzione;
- la whistleblowing policy.

Agli Esponenti Aziendali di Palma Boria - in via diretta – ed ai Collaboratori – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti – è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- ter del D.Lgs. 231/2001).

È pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- 2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera, compiuta e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, fatti materiali rilevanti o dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;

- 4) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni

simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Qualora fossero emessi strumenti finanziari quotati, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale "E";

5) garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive e trasparenti. In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare dati e informazioni verso l'esterno in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

6) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- c acquistare o sottoscrivere azioni della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge con lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili;
- d effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- e procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- f ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

7) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione legale;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

8) improntare le attività e i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza ed assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

9) astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;

10) accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 10;

11) riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

#### 4.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Di seguito sono esposti gli standard di controllo in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel capitolo 4.1), tali standard devono essere implementati in specifiche procedure aziendali. Con riferimento alle Aree a Rischio di cui al precedente paragrafo 4.1 la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione delle strutture interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- istruzioni rivolte alle strutture interne con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- le modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- regole che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le strutture coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;

Per quanto attiene all'attività sensibile "Approvvigionamento e acquisti di beni e servizi (e partnership commerciali)" ed in particolare con riferimento all'area strumentale afferente all'affidamento di incarichi professionali, di consulenze e di partnership commerciali, è fatto obbligo di:

- rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo, così come prescritto dalle procedure;
- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnino a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime.

Infine, è fatto obbligo alle strutture aziendali competenti di verificare *ex post* che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in modo rispondente all'importo pattuito.

Per quanto attiene all'area strumentale afferente alla selezione, gestione ed incentivazione del personale, è fatto divieto di assumere o effettuare promesse di assunzione, nonché di incentivare

mediante promozioni, premi in denaro o altra forma taluni dipendenti, se non sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità. È vietata qualsiasi azione che si concretizzi in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee ad influenzare l'indipendenza di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o ad indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Per quanto attiene all'area strumentale afferente alle attività di *corporate giving*, è fatto divieto di distribuire e/o ricevere omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle *policies* aziendali. In particolare, è vietata:

- qualsiasi liberalità effettuata di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Le liberalità consentite si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere sociale, ambientale, umanitario e culturale o la *brand image* del Gruppo. Le regalie offerte e ricevute devono essere documentate in modo adeguato secondo quanto previsto dalle procedure.

È fatto, in ogni caso, divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, nonché alle caratteristiche del rapporto di *partnership*.

## **5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV**

È compito dell'OdV di Palma Boria:

A. valutare – anche attraverso audizioni o verifiche documentali -l'adeguatezza delle procedure adottate in materia;

B. verificare periodicamente – con il supporto delle altre strutture competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;

C. verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per Palma Boria di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

D. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

E. indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Palma Boria garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere convocati dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni dei principi procedurali specifici contenuti nel capitolo dedicato della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali delle procedure aziendali attinenti alle aree a rischio indicate nella presente parte speciale.

È, infine, attribuito all'OdV il potere di avere accesso a tutta la documentazione ed a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.